

Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati

-Dott. ssa Vittoria Nosengo -Presidente-

-Dott.ssa Maurizia Giusta -Giudice rel.-

-Dott. ssa Manuela Massino -Giudice-

all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio del 19 gennaio 2017 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel proc.to civile n. /2016 Reg. Ric. promosso da:

_____ srl, con sede legale in Torino, in persona del legale rappr. e Presidente del consiglio di Amministrazione sig. _____, assistita dall' Avv. _____

_____ del Foro di Cuneo, presso lo studio del quale è elett.

_____ dom.ta in Cuneo

-ricorrente-

A seguito di declaratoria di inammissibilità di precedente proposta concordataria (C.P. n. /2016) con ricorso ex artt. 160 e segg. L.F. depositato il 17 novembre 2016, contenente la proposta, il piano e la documentazione completa di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 161 L.F. la società ricorrente ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In sintesi la proposta formulata da _____ srl prevede un concordato in continuità, attraverso la continuazione dell'attività d'impresa tramite le società controllate _____ e _____ (affittuarie dei due rami d'azienda di fornitore di contenuti e operatore di rete) e la dismissione di

IL CASO.it



attivi patrimoniali non funzionali alla continuazione stessa; vi è la suddivisione dei creditori in due classi e il soddisfacimento è offerto ai creditori prelatizi in misura non inferiore a quanto realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni o diritti oggetto della prelazione, così come attestato nella relazione giurata ai sensi dell'art.160,c.2,l. fall. (privilegiati generali soddisfatti integralmente fino al grado VIII; privilegio speciale di grado VII e privilegi generali dal grado XVIII al XX nella misura del 14%; percentuale di soddisfazione stimata del 14% per i creditori chirografari originari o degradati a tale rango), mettendo a disposizione il valore generato dalla continuità aziendale, unito alle risorse disponibili alla data di riferimento.

La proposta prevede inoltre:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei creditori in prededuzione;

- il pagamento integrale dei costi di consulenza legale ed economico – finanziaria per l'assistenza alla società nella predisposizione del piano, come pure il pagamento integrale al momento dell'effettiva maturazione dei costi prededucibili legati alla gestione della continuità diretta di

Rilevato che la debitrice ha allegato al ricorso la relazione redatta ai sensi dell'art.161, c. 3 l. fall., dal Dott. _____, professionista attestante la veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano concordatario proposto; una situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società alla data del 30.6.2016 ex art.161, c.2, lettera a) l. fall., doc.9 del ricorso; lo stato analitico ed estimativo delle attività; l'elenco analitico dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione ex art. 161, c.2, lett.b) l. fall.

-nel corso dell'udienza in data 19.1.2017 la ricorrente ha depositato

memoria di chiarimenti e integrazione alla relazione di attestazione ai sensi degli artt.161, c.3 e 186 bis l. fall.

- il Pubblico Ministero ^h formulato parere sfavorevole;

Ritenuto che la proposta risulta ammissibile con riguardo alla legittimazione dell'organo proponente, alla compiuta produzione della documentazione richiesta dal citato art.161 l. fall., all'allegazione della relazione resa dal professionista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, espressamente attestante la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano;

che inoltre la domanda di concordato prevede, come si è visto, l'utilizzo dello strumento di cui all'art.160, c.2, l. fall., che ha introdotto la possibilità per il proponente di limitare la soddisfazione dei creditori prelatizi al valore di stima dei beni gravati da garanzia, in base a una relazione di stima giurata e redatta da professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.67, c.3, lettera d) l. fall. (doc.8 allegato al ric.); che l'applicabilità del citato art.160, c.2, l. fall. non va limitata ai soli crediti assistiti da privilegio speciale, nella parte in cui il credito sia incapiente, ma estesa anche ai crediti muniti di privilegio generale, sempre nella misura in cui tale credito non risulti capiente (cfr. relazione illustrativa del D.LGs. n.169/2007); che il secondo presupposto cui il c.2 dell'art.160 condiziona la falcidia dei creditori privilegiati è individuato nella precisazione che "il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione", previsione da valutarsi nel senso che al creditore privilegiato deve essere garantito almeno ciò che incasserebbe dalla vendita del cespite, calcolo da effettuarsi nel rispetto delle cause legittime di

prelazione esistenti alla data di apertura del concorso;

che lo stesso professionista attestatore ha evidenziato ai sensi dell'art.186 bis l. fall. che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano concordatario con continuità è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

che, infine, il requisito dell'art.161, c.2, lettera e), l. fall. novellato dalla legge n.132/2015 con la seguente disposizione: "in ogni caso la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore" appare rispettato nel caso in esame in cui ha presentato una proposta vincolante, potenzialmente idonea a garantire il soddisfacimento promesso ai creditori; che la ratio della disposizione citata è quella di scongiurare la presentazione di domande che lascino "del tutto indeterminato e aleatorio il conseguimento di un'utilità specifica per i creditori" (cfr. relazione illustrativa) e va intesa nel senso della necessità che l'attuazione del piano concordatario sia prospettata dalla debitrice e attestata dal professionista in termini di ragionevole certezza;

Considerato che il carattere sommario e preliminare dell'indagine rimessa al Tribunale nella presente fase non consente un vaglio sostanziale di fattibilità economica del piano nè di convenienza della proposta, riservata alla determinazione del ceto creditorio; che l'iter argomentativo e le conclusioni esposti dal professionista non risultano manifestamente incoerenti con le premesse fattuali ed i dati contabili attestati come veritieri;

-che, conseguentemente, non sussistono ragioni per dichiarare, allo stato, inammissibile il ricorso in esame;

Ritenuto, con riferimento alle spese di procedura, che i presumibili costi della stessa, da determinarsi non solo in relazione alle spese di giustizia in senso tecnico ed al compenso del Commissario giudiziale, ma anche ai presumibili costi di consulenza da sostenersi per accertamenti e valutazioni di cui all'art.172 l. fall., nonchè eventualmente, in sede di giudizio di omologazione del concordato, paiono prudenzialmente quantificabili in somma non inferiore ad € 230.000, per cui ai sensi dell'art.163, c.1 n.4 l. fall. va disposto l'immediato deposito di € 46.000,00, pari al 20 %;

Ritenuto, infine, di prorogare sin d'ora il termine di cui all'art.181 l. fall., avuto riguardo alla presumibile complessità della procedura

P.Q.M.

Visti gli artt.163, 181 l. fall.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da srl, con sede legale in Torino, in persona del legale rapp. e Presidente del consiglio di Amministrazione sig. , assistita dall' Avv.

del Foro di Cuneo, presso lo studio del quale è elett.

dom.ta in Cuneo

proroga di mesi due il termine previsto dall'art.181 l. fall. per l'omologazione del presente concordato;

Designa Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Maurizia Giusta;

Ordina la convocazione dei creditori avanti al Giudice delegato per il giorno 18 maggio 2017, ore 11,00, con termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto entro il 20 febbraio 2017;


Nomina quale Commissario giudiziale il Dott.
con studio in Torino;

Determina in € 46.000,00 la somma da depositarsi ai fini di cui all'art.163 l.
fall. presso la Cancelleria della sezione VI civile entro gg. quindici dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 19 gennaio 2017.

Il Presidente



IL CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 GEN 2017
IL CANCELLIERE
C.esa Sonia NERPITI

